MISURE URGENTI DI DEGIURISDIZIONALIZZAZIONE ED ALTRI INTERVENTI PER LA DEFINIZIONE DELL'ARRETRATO IN MATERIA DI PROCESSO CIVILE

Art. 15

Dichiarazioni rese al difensore

Al codice di procedura civile, dopo l'articolo 257-bis e' aggiunto il seguente: «257-ter (Dichiarazioni scritte). - La parte puo' produrre, sui fatti rilevanti ai fini del giudizio, dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate al difensore, che, previa identificazione a norma dell'articolo 252, ne attesta l'autenticita'. Il difensore avverte il terzo che la dichiarazione puo' essere utilizzata in giudizio, delle conseguenze di false dichiarazioni e che il giudice puo' disporre anche d'ufficio che sia chiamato a deporre come testimone.».

Versione in vigore dal 13 settembre 2014, non più in vigore dal 11 novembre 2014 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile
Estremi	Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132
Capo	IV — Altre misure per la funzionalità del processo civile di cognizione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2014

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-di-degiurisdizionalizzazione-ed-altri-interventi-per/art-15-dichiarazioni-rese-al-difensore/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it